

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2016, proposto da:
S.r.l. I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Tolomeo e Carlo Congedo, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via Guglielmo Oberdan, 70;

contro

Comune di Taviano, non costituito in giudizio;

nei confronti di

S.r.l. G. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Maruotti in Lecce, Vico Giambattista del Tufo, 9;

per l'annullamento

della deliberazione 29/04/2016 n. 113 della Giunta Municipale del Comune di Taviano, pubblicata sull'Albo Pretorio Informativo dal 30/04/2016 e per 15 giorni;
delle determinazioni 03/05/2016 n. 377 e 11/05/2016 n. 398 del Responsabile del Settore Sviluppo Economico del medesimo Comune di Taviano;

di ogni altro atto presupposto, connesso collegato e/o consequenziale tra cui, ove occorra, della nota 05/05/2016 n. 4891 del Responsabile del Servizio Mercato Ortofrutticolo;

del provvedimento di concessione e del contratto, ove nelle more stipulato, di cui si chiede altresì la declaratoria di inefficacia.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.r.l. G. ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2017 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti gli avv.ti A. Tolomeo, L. Maruotti e G.F. Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 01.06.2016 la S.r.l. I. invoca l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:

- Violazione degli artt. 11, co 1, lett. e) e 16 D.lgs. 26/03/10 n. 59. Sviamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L.n. 87/1959. Violazione dei generali principi di libertà economica e concorrenza;
- Violazione degli artt. 42, 48 e 107 D.Lgs n. 267/00. Incompetenza.

Espone, in particolare, la Società ricorrente di operare nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, e di essere interessata ad ottenere in concessione uno dei posteggi esistenti nel mercato ortofrutticolo del Comune di Taviano, liberatisi a seguito della decadenza disposta in danno del precedente concessionario; senonchè, con la deliberazione 29/04/2016 n. 113 (pubblicata sull'Albo Pretorio Informatico sino al 15.05.2016), la Giunta Municipale del Comune di Taviano ha disposto che i magazzini di vendita, posti all'interno della struttura mercatale, liberatisi a seguito di revoca e/o termine della concessione, nel numero di 3 (tre), non dovessero essere messi a bando per la loro assegnazione in concessione in forma autonoma, bensì essere assegnati alle Ditte già operanti all'interno della struttura e considerati quale ampliamento della superficie di vendita già utilizzata; pertanto, in conformità a tale delibera, il

Responsabile del Settore Sviluppo Economico del medesimo Comune ha indetto, con la determinazione 03/05/2016 n. 377, la procedura inviando la relativa lettera invito e, con la determinazione 11/05/2016 n. 398, ha proceduto all'assegnazione di uno dei tre posteggi alla S.r.l. G. , odierna controinteressata.

Si è costituita in giudizio la S.r.l. G. eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e codesto T.A.R., con ordinanza cautelare n° 337 del 06.07.2016, ha disposto la temporanea sospensione dell'assegnazione a terzi degli ulteriori residui posti da parte dell'Amministrazione Comunale; quindi, all'udienza pubblica del 30.05.2017, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è fondato e può trovare accoglimento, nei limiti dell'interesse fatto valere dalla Società ricorrente.

Al riguardo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire sollevata dalla Società controinteressata, e basata sulla considerazione che la Società ricorrente non ha presentato, prima della proposizione del ricorso, la domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione dei posteggi, pur avendone avuto notizia per tempo.

A ben vedere, infatti, l'interesse fatto valere dalla Società ricorrente è proprio quello di ottenere la caducazione degli atti impugnati, nella parte in cui non le consentono di prendere parte *tout court* alla procedura per l'assegnazione di uno dei posteggi interni alla struttura mercatale liberatisi a seguito di revoca e/o termine della concessione (in quanto dispongono che i predetti spazi vengano esclusivamente assegnati alle ditte già operanti all'interno della struttura, e considerati quale ampliamento della superficie di vendita già utilizzata); entro tali limiti, pertanto, il ricorso è ammissibile ed altresì fondato nel merito.

Ed invero, osserva il Collegio che risulta - in primo luogo - fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la S.r.l. I. si duole che la Giunta Municipale del Comune

di Taviano, nell'adottare la deliberazione n. 113/2016 impugnata, abbia debordato dai limiti della propria competenza in danno del Consiglio Comunale.

Al riguardo, il Tribunale ritiene che effettivamente l'atto impugnato abbia carattere regolamentare, in quanto va a modificare quanto previsto dall'art. 24 del vigente Regolamento Comunale n. 76/2002, che espressamente prevede che i posteggi e i magazzini all'interno dell'area mercatale siano assegnati dal Comune, su istanza di parte, agli operatori indicati alla lettera A) dell'art. 19 del Regolamento stesso, che a sua volta contempla tutte le tipologie di commercianti all'ingrosso (interessati) senza limitazione alcuna - oltre che di produttori -.

Appare, dunque, evidente che la deliberazione della Giunta Municipale oggetto della presente impugnazione, nella parte in cui impone delle limitazioni soggettive e delle restrizioni alla platea di soggetti individuati dal Regolamento citato quali possibili assegnatari delle aree in questione, andando altresì ad incidere sull'organizzazione dell'attività di gestione del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, assuma natura sostanzialmente regolamentare e, pertanto, travalichi le competenze della Giunta Comunale.

A tale riguardo, infatti, a parte la considerazione che la potestà regolamentare è di competenza del Consiglio Comunale, salvo alcune ipotesi in cui spetta alla Giunta Municipale (come nel caso del Regolamento Uffici e Servizi, per la redazione del quale però la Giunta deve agire sulla base di indirizzi e criteri indicati dal Consiglio stesso, che devono essere rispettati a pena di illegittimità), si osserva che l'incompetenza della Giunta Comunale, si palesa già in base al principio del *contrarius actus*, considerato che la deliberazione n. 113/2016 impugnata va a modificare un atto normativo, per di più adottato da un Organo diverso, il Consiglio Comunale.

Conclusivamente, lo spiegato ricorso va accolto nei limiti dell'interesse fatto valere dalla Società ricorrente, e va pertanto disposto l'annullamento degli atti impugnati nella misura in cui non consentono alla S.r.l. I. di partecipare alla procedura

indetta dall'Amministrazione Comunale per l'assegnazione dei residui posteggi interni alla struttura mercatale del Comune di Taviano liberatisi a seguito di revoca e/o termine della concessione.

Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.

Condanna la S.r.l. G. ed il Comune di Taviano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Società ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Antonella Lariccia, Referendario, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Referendario

L'ESTENSORE

Antonella Lariccia

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO